

anche adottivi, e nella linea collaterale [75], a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto<sup>1</sup>.

I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunciato all'eredità [519] della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni [463, 596] di succedere rispetto a questa [462].

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 68, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto e nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.*

#### **469. Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione.**

La rappresentazione ha luogo, in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti o il loro numero in ciascuna stirpe [731].

La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe.

Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi [726].

Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.

### **CAPO V**

#### *DELL'ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> V. artt. 929-983, Codice civile del 1865.

### **Sezione I**

#### *Disposizioni generali*

#### **470. Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d'inventario.**

L'eredità può essere accettata puramente e [2648, 2685] semplicemente [475, 476] o col beneficio d'inventario [459, 484, 2648, 2685].

L'accettazione col beneficio d'inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore.

#### **471. Eredità devolute a minori o interdetti.**

Non si possono accettare le eredità devolute ai minori [320] e agli interdetti [414], se non col beneficio d'inventario [484, 489], osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374.

#### **472. Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati.**

I minori emancipati [390] e gli inabilitati [415] non possono accettare le eredità, se non col beneficio d'inventario [484 ss.], osservate le disposizioni dell'articolo 394.

#### **473. Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti.**

L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario.

Il presente articolo non si applica alle società [13, 2247]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 22 giugno 2000, n. 192. Il testo previgente disponeva: *L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche non può farsi che col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni della legge circa l'autorizzazione governativa. Questo articolo non si applica alle società.*

#### **474. Modi di accettazione.**

L'accettazione può essere espressa [475] o tacita [476].

#### **475. Accettazione espressa.**

L'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico [2699] o in una scrittura privata [2702], il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede [2648].

È **nulla** la dichiarazione di accettare sotto condizione [1353] o a termine [520, 1184, 1326 comma 2].

Parimenti è **nulla** la dichiarazione di accettazione parziale di eredità [1326, 1419].

#### **476. Accettazione tacita.**

L'accettazione è tacita [474] quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede [477, 478, 485, 487, 527, 703 comma 5, 2648 comma 3].

#### **477. Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione.**

La donazione [769], la vendita [765, 1470, 1542 ss.] o la cessione [1260], che il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcu-

no di questi, importa accettazione dell'eredità [476].

#### **478. Rinunzia che importa accettazione.**

La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione [459, 467, 519].

#### **479. Trasmissione del diritto di accettazione.**

Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.

Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunciare, colui che accetta l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunciato.

La rinunzia all'eredità propria del trasmittente include rinunzia all'eredità che al medesimo è devoluta [468 comma 2]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Si riporta l'art. 139 disp. att. c.c. che dispone: «*I diritti derivanti da una disposizione testamentaria sotto condizione sospensiva si trasmettono agli eredi dell'onorato, se questi muore dopo il 21 aprile 1940 senza che la condizione si sia verificata*».

#### **480. Prescrizione.**

Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni [481, 485, 487, 525, 2946, 2965, 2968]<sup>1</sup>.

Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione [456] e in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione [633 ss., 1353, 1359, 2935]. In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa<sup>2</sup>.

Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Vedi, anche, art. 230 comma 3, L. 19 maggio 1975, n. 151.

<sup>2</sup> Comma così modificato dall'art. 69, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.*

<sup>3</sup> Si riporta l'art. 104, commi 4 e 5, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che dispongono: «*4. I diritti successori che discendono dall'articolo 74 del codice civile, come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, sulle*

*eredità aperte anteriormente al termine della sua entrata in vigore si prescrivono a far data da suddetto termine.*

*5. Nei casi in cui i riconoscimenti o le dichiarazioni giudiziali di genitorialità intervengano dopo il termine di entrata in vigore della presente legge, i diritti successori che non sarebbero spettati a persona deceduta prima di tale termine possono essere fatti valere dai suoi discendenti in rappresentazione e dai suoi eredi. Essi si prescrivono a far data dall'annotazione del riconoscimento nell'atto di nascita o dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della paternità o maternità».*

#### **481. Fissazione di un termine per l'accettazione.**

Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare [488, 650, 702, 1399 comma 4, 2964; c.p.c. 749].

#### **482. Impugnazione per violenza o dolo.**

L'accettazione dell'eredità si può impugnare [483] quando è effetto di violenza [1434] o di dolo [1324, 1427, 1439].

L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo [526, 1442].

#### **483. Impugnazione per errore.**

L'accettazione dell'eredità non si può impugnare se è viziata da errore [526, 1324, 1428].

Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede non è tenuto a soddisfare i legati [649] scritti in esso oltre il valore dell'eredità [662, 663], o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta [536]. Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati già soddisfatti per intero, contro di loro è data azione di regresso.

L'onere di provare il valore dell'eredità incombe all'erede [2697].

### **Sezione II**

#### *Del beneficio d'inventario*

#### **484. Accettazione col beneficio d'inventario.**

L'accettazione col beneficio d'inventario [470, 564, 1203 n. 4, 2740 comma 2, 2830; L. fall. 12 comma 1] si fa mediante dichiarazione

[703, 1350 n. 13], ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione [456], e *inserita nel registro delle successioni* conservato nello stesso tribunale [557, 2941 n. 5; disp. att. 52, 53]<sup>1</sup>.

Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere *trascritta* [495 comma 1], a cura del cancelliere, *presso l'ufficio dei registri immobiliari* del luogo in cui si è aperta la successione [459, 495, 507 comma 2, 509 comma 2, 2648].

La dichiarazione deve essere preceduta o seguita *dall'inventario*, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile [494; c.p.c. 769].

Se l'inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto.

Se l'inventario è fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l'annotazione della data in cui esso è stato compiuto [511].

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 143, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Il testo previgente disponeva: *L'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nella stessa pretura.*

#### **485. Chiamato all'eredità che è nel possesso di beni.**

Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità [456]. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi [c.p.c. 774, 749]<sup>1</sup>.

Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice [476].

Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta [470 ss.] o rinunzia [519 ss.] all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice [459, 476, 480, 487, 488].

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 144, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

A decorrere dal 31 ottobre 2025, la parola "tribunale" verrà sostituita con le parole "giudice di pace" ex art. 27, D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116.

#### **486. Poteri.**

Durante i termini stabiliti dall'articolo precedente per fare l'inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell'articolo 460, può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità.

Se non compare, l'autorità giudiziaria nomina un curatore all'eredità affinché la rappresenti in giudizio [529; c.p.c. 78, 780].

#### **487. Chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni.**

Il chiamato all'eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto [480].

Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 485; in mancanza, è considerato erede puro e semplice [476, 2964].

Quando ha fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario; in mancanza [2964], il chiamato perde il diritto di accettare l'eredità.

#### **488. Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorità giudiziaria.**

Il chiamato all'eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell'articolo 481, deve entro detto termine, compiere anche l'inventario; se fa la dichiarazione e non l'inventario, è considerato erede puro e semplice [2964].

L'autorità giudiziaria può accordare una dilazione [c.p.c. 749].

#### **489. Incapaci.**

I minori [2], gli interdetti [414] e gli inabilitati [415] non si intendono decaduti dal beneficio d'inventario [471, 472], se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione [431], qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione [2964].

**490. Effetti del beneficio d'inventario.**

L'effetto del beneficio d'inventario [2940 comma 2] consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede [2830, 2941 n. 5; L. fall. 12].

Conseguentemente:

1) l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte [448];

2) l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti [564];

3) i creditori dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede [495, 499, 502]. Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l'erede decada dal beneficio d'inventario [493, 494, 505] o vi rinunzi<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Si riporta l'art. 2830 c.c. che dispone: «*Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredità beneficiata e dell'eredità giacente. Se l'eredità è accettata con beneficio d'inventario o se si tratta di eredità giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore*».

**491. Responsabilità dell'erede nell'amministrazione.**

L'erede con beneficio d'inventario non risponde dell'amministrazione dei beni ereditari se non per colpa grave [496, 531].

**492. Garanzia.**

Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l'erede deve dare idonea garanzia [1179; c.p.c. 119] per il valore dei beni mobili [812] compresi nell'inventario, per i frutti [820] degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravvanzano al pagamento dei creditori ipotecari [c.p.c. 750].

**493. Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione.**

L'erede decade dal beneficio d'inventario [490, 494, 505, 509, 564], se aliena o sottopone a pegno [2784] o ipoteca [2808] beni ereditari, o transige [1965, 1966] relativamente a questi beni senza l'autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile [c.p.c. 747, 748].

Per i beni mobili l'autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario [499].

**494. Omissioni o infedeltà nell'inventario.**

Dal beneficio d'inventario decade [490, 493, 505, 509, 564] l'erede che ha ommesso in malafede di denunciare nell'inventario beni appartenenti all'eredità [762], o che ha denunciato in malafede, nell'inventario stesso, passività non esistenti [527; L. fall. 138 comma 1].

**495. Pagamento dei creditori e legatari.**

Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell'articolo 484 o dall'annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l'inventario sia posteriore alla dichiarazione, l'erede, quando i creditori o legatari non si oppongono [498] ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell'articolo 503, paga i creditori e i legatari [649] a misura che si presentano, salvi i loro diritti di pignorabilità [2741, 2830].

Esaurito l'asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, ancorché di cosa determinata appartenente al testatore [649], nei limiti del valore del legato [31 comma 3, 2312, 2324].

Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell'ultimo pagamento, salvo che il credito sia anteriormente prescritto [502, 2934, 2946].

**496. Rendimento del conto.**

L'erede ha l'obbligo di rendere conto [c.p.c. 263, 266] della sua amministrazione [491] ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all'erede [488, 500; c.p.c. 749; disp. att. c.p.c. 109, 178].

**497. Mora nel rendimento del conto.**

L'erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni [1203 n. 4], se non quando è stato costituito in mora [1219] a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest'obbligo [496].

Dopo la liquidazione del conto, non può essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui è debitore.

**498. Liquidazione dell'eredità in caso di opposizione.**

Qualora entro il termine indicato nell'articolo 495 gli sia stata notificata opposizione da par-

te di creditori o di legatari [530, 2906], l'erede non può eseguire pagamenti, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità nell'interesse di tutti i creditori e legatari [499, 502, 503].

A tal fine egli, non oltre a mese dalla notificazione dell'opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo dell'aperta successione, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito [504, 505, 507, 509, 2964; c.p.c. 779 comma 2].

L'invito è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza ed è pubblicato nel foglio degli annunci legali della provincia [501, 506, 530]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> I fogli degli annunci legali delle province sono stati aboliti dall'art. 31, L. 24 novembre 2000, n. 340. La pubblicazione viene effettuata nella Gazzetta Ufficiale.

#### **499. Procedura di liquidazione.**

Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l'erede provvede, con l'assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie [498] facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie [493; c.p.c. 747, 748]. Se l'alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio [2745 ss.] o a ipoteca [2808 ss.], i privilegi non si estinguono, e le ipoteche non possono essere cancellate [2882] sino a che l'acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal comma seguente.

L'erede forma, sempre con l'assistenza del notaio, lo stato di graduazione [506, 508; c.p.c. 778]. I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione [2741]. Essi sono preferiti ai legatari. Tra i creditori non aventi diritto a prelazione l'attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti [495, 501].

Qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere nella liquidazione anche l'oggetto di un legato di specie [649, c.p.c. 747], sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori il legatario di specie è preferito agli altri legatari.

#### **500. Termine per la liquidazione.**

L'autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, può assegnare un termine all'erede per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione [498; c.p.c. 749].

#### **501. Reclami.**

Compiuto lo stato di graduazione, il notaio ne dà avviso con raccomandata ai creditori e legatari [499] di cui è noto il domicilio o la residenza, e provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato nel foglio degli annunci legali della provincia. Trascorsi senza reclami [c.p.c. 778] trenta giorni dalla data di questa pubblicazione, lo stato di graduazione diviene definitivo [502]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> I fogli degli annunci legali delle province sono stati aboliti dall'art. 31, L. 24 novembre 2000, n. 340. La pubblicazione viene effettuata nella Gazzetta Ufficiale.

#### **502. Pagamento dei creditori e dei legatari.**

Divenuto definitivo lo stato di graduazione [501] o passata in giudicato [c.p.c. 324] la sentenza che pronuncia sui reclami, l'erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformità dello stato medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro l'erede [c.p.c. 474].

La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione [1179].

I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro l'erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione [508]. Questa azione si prescrive in tre anni [2946 ss.] dal giorno in cui lo stato è divenuto definitivo o è passata in giudicato [c.p.c. 324] la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto [495, 2934 ss.].

#### **503. Liquidazione promossa dall'erede.**

Anche quando non vi è opposizione di creditori o di legatari, l'erede può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti [495, 504].

Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all'erede di valersi di questa procedura [498, 505].

#### **504. Liquidazione nel caso di più eredi.**

Se vi sono più eredi con beneficio d'inventario [510], ciascuno può promuovere la liquidazione; ma deve convocare i propri coeredi davanti al notaio nel termine che questi ha stabilito per la dichiarazione dei crediti [498]. I coeredi che non si presentano sono rappresentati [1387] nella liquidazione dal notaio.

**505. Decadenza dal beneficio.**

L'erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall'articolo 498 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall'articolo 500, decade dal beneficio d'inventario [490, 493, 494, 509, 564, 2964].

Parimenti decade dal beneficio d'inventario l'erede che, nel caso previsto dall'art. 503, dopo l'invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di credito, esegue pagamenti prima che sia definita la procedura di liquidazione o non osserva il termine che gli è stato prefisso a norma dell'articolo 500.

La decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a favore di creditori privilegiati o ipotecari [503].

In ogni caso la decadenza dal beneficio d'inventario può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari [509].

**506. Procedure individuali.**

Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell'articolo 498, non possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori [L. fall. 51]. Possono tuttavia essere continuate quelle in corso, ma la parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base allo stato di graduazione previsto dall'articolo 499.

I crediti a termine diventano esigibili [1183, 1186]. Resta tuttavia il beneficio del termine, quando il credito è munito di garanzia reale [2747, 2808] su beni la cui alienazione non si renda necessaria ai fini della liquidazione, e la garanzia stessa è idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito.

Dalla data di pubblicazione dell'invito ai creditori previsto dal terzo comma dell'art. 498 è sospeso il decorso degli interessi dei crediti chirografari [1282]. I creditori tuttavia hanno diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento degli interessi sugli eventuali residui [L. fall. 55].

**507. Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari.**

L'erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito [498], se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione, può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari [1977].

A tal fine l'erede deve, nelle forme indicate dall'articolo 498, dare avviso ai creditori e ai le-

gatari dei quali è noto il domicilio o la residenza [43]; deve iscrivere la dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni [disp. att. 52, 53], annotarla in margine alla trascrizione prescritta dal secondo comma dell'articolo 484, e trascriverla presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari [2643 n. 5] e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili [815, 2663, 2683, 2687, 2695].

Dal momento in cui è trascritta la dichiarazione di rilascio [2649], gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall'erede sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari [509, 2644, 2649; L. fall. 44].

L'erede deve consegnare i beni al curatore [L. fall. 31] nominato secondo le norme dell'articolo seguente. Eseguita la consegna, egli resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari.

**508. Nomina del curatore.**

Trascritta la dichiarazione di rilascio [507], il tribunale del luogo dell'aperta successione, su istanza dell'erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d'ufficio, nomina un curatore, perché provveda alla liquidazione secondo le norme degli articoli 498 e seguenti [1387]<sup>1</sup>.

Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni [disp. att. 52, 53].

Le attività che residuano, pagate le spese della curatela e soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di graduazione [499, 501], spettano all'erede, salva l'azione dei creditori e legatari, che non si sono presentati, nei limiti determinati dal terzo comma dell'articolo 502.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 144, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Il testo previgente disponeva: *Trascritta la dichiarazione di rilascio, il pretore del luogo dell'aperta successione, su istanza dell'erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d'ufficio, nomina un curatore, perché provveda alla liquidazione secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.*

**509. Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari.**

Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito [498], l'erede incorre nella decadenza dal beneficio d'inventario [493, 494, 505], ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere [505; c.p.c. 779], il tribunale del luogo dell'aperta successione, su istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l'erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credi-

to, può nominare un curatore con l'incarico di provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme degli articoli 499 e seguenti. Dopo la nomina del curatore, la decadenza dal beneficio non può più essere fatta valere<sup>1</sup>.

Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni [disp. att. 52, 53], annotato a margine della trascrizione prescritta dal secondo comma dell'articolo 484, e trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari [507, 2643 n. 5, 2649, 2663] e negli uffici dove sono registrati i beni mobili [815, 2683, 2687, 2695].

L'erede perde l'amministrazione dei beni ed è tenuto a consegnarli al curatore [508; L. fall. 31]. Gli atti di disposizione che l'erede compie dopo trascritto il decreto di nomina del curatore sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari [L. fall. 44].

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 144, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

### **510. Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati.**

L'accettazione con beneficio d'inventario [484] fatta da uno dei chiamati [504] giova a tutti gli altri, anche se l'inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione.

### **511. Spese.**

Le spese dell'apposizione dei sigilli, dell'inventario e di ogni altro atto dipendente dall'accettazione con beneficio d'inventario [484] sono a carico dell'eredità [461, 712].

## **CAPO VI**

### *DELLA SEPARAZIONE DEI BENI DEL DEFUNTO DA QUELLI DELL'EREDE<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> V. artt. 1032, 2054-2065, Codice civile del 1865.

### **512. Oggetto della separazione.**

La separazione [515] dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui [2900] e dei legatari che l'hanno esercitata [514] a preferenza dei creditori dell'erede [490, 2758 comma 3, 2772 comma 6]<sup>1</sup>.

Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie sui beni del defunto [L. fall. 11].

La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede [490].

<sup>1</sup> V. artt. 34, 35, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

### **513. Separazione contro i legatari di specie.**

I creditori del defunto possono esercitare la separazione anche rispetto ai beni che formano oggetto di legato di specie [649, 756].

### **514. Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti.**

I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione [512] hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non l'hanno esercitata, quando il valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non separatisti.

Fuori di questo caso, i creditori e i legatari non separatisti possono concorrere con coloro che hanno esercitato la separazione; ma, se parte del patrimonio non è stata separata, il valore di questa si aggiunge al prezzo dei beni separati per determinare quanto spetterebbe a ciascuno dei concorrenti, e quindi si considera come attribuito integralmente ai creditori e ai legatari non separatisti [disp. att. 54].

Quando la separazione è esercitata dai creditori e legatari, i creditori sono preferiti ai legatari. La preferenza è anche accordata, nel caso previsto dal comma precedente, ai creditori non separatisti di fronte ai legatari separatisti [756].

Restano salve in ogni caso le cause di prelazione [2741, 2745, 2772, 2784, 2808].

### **515. Cessazione della separazione.**

L'erede può impedire o far cessare la separazione [512] pagando i creditori e i legatari, e dando cauzione [c.p.c. 750] per il pagamento di quelli il cui diritto è sospeso da condizione o sottoposto a termine, oppure è contestato [L. fall. 11].

### **516. Termine per l'esercizio del diritto alla separazione.**

Il diritto alla separazione [517, 518] deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione [456, 460, 2964, 2968; c.p.c. 749].

**517. Separazione riguardo ai mobili.**

Il diritto alla separazione [516] riguardo ai mobili<sup>1</sup> si esercita mediante domanda giudiziale.

La domanda si propone con ricorso al tribunale del luogo dell'aperta successione [456], il quale ordina l'inventario [c.p.c. 769], se non è ancora fatto, e dà le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi<sup>2</sup>.

Riguardo ai mobili già alienati dall'erede, il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato [518 comma 2].

<sup>1</sup> V. anche gli artt. 2575 e ss. per l'applicabilità della norma anche ai crediti e diritti d'autore e d'inventore.

<sup>2</sup> Comma così modificato dall'art. 144, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Il testo previgente disponeva: *La domanda si propone con ricorso al pretore del luogo dell'aperta successione [456], il quale ordina l'inventario, se non è ancora fatto, e dà le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi.*

**518. Separazione riguardo agli immobili.**

Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d'ipoteca [516, 2810], il diritto alla separazione si esercita mediante l'iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. L'iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche [2827], indicando il nome del defunto e quello dell'erede, se è conosciuto, e dichiarando che l'iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni. Per tale iscrizione non è necessario esibire il titolo [2839].

Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi diversi, prendono tutte il grado della prima [2852] e prevalgono sulle trascrizioni ed iscrizioni contro l'erede o il legatario, anche se anteriori.

Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme sulle ipoteche [2808, 2852 ss.].

**CAPO VII***DELLA RINUNZIA ALL'EREDITÀ***519. Dichiarazione di rinunzia.**

La rinunzia all'eredità [524, 527, 552, 586] deve farsi con dichiarazione [1350 n. 13], ricevuta da un notaio [320, 374 n. 3, 468, 478, 481, 650, 683] o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione [650], e inserita nel registro delle successioni [456, 481; disp. att. 52, 133]<sup>1</sup>.

La rinunzia fatta gratuitamente [461, 478] a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta

la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente [674]<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 146, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Il testo previgente, disponeva: *La rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni.*

<sup>2</sup> V. art. 2662, comma 1, c.c.

**520. Rinunzia condizionata, a termine o parziale.**

È nulla la rinunzia fatta sotto condizione [1353] o a termine [1184] o solo per parte [475].

**521. Retroattività della rinunzia.**

Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato [524, 525].

Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione [769] o domandare il legato [649] a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile [556], salve le disposizioni degli articoli 551 e 552.

**522. Devoluzione nelle successioni legittime.**

Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce [674, 676] a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione [467 ss.] e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 571. Se il rinunziante è solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.

**523. Devoluzione nelle successioni testamentarie.**

Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione [688] e se non ha luogo il diritto di rappresentazione [467 ss.], la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell'articolo 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell'articolo 677.

**524. Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori.**

Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare [2652 n. 1] ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.

Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinuncia [2934].

### 525. Revoca della rinuncia.

Fino a che il diritto di accettare l'eredità non è prescritto [480] contro i chiamati che vi hanno rinunciato [521], questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità.

### 526. Impugnazione per violenza o dolo.

La rinuncia all'eredità si può impugnare solo se è l'effetto di violenza [1434] o di dolo [483, 1439].

L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo [482, 1442].

### 527. Sottrazione di beni ereditari.

I chiamati all'eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi [519] e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinuncia [476, 494].

## CAPO VIII

### DELL'EREDITÀ GIACENTE

### 528. Nomina del curatore.

Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari [487], il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione [456], su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità [460 comma 3, 529, 1387; L. fall. 12; disp. att. 134]<sup>1</sup> 2.

Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunci legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni [2830; disp. att. 52; c.p.c. 781; disp. att. c.p.c. 193; L. fall. 12 comma 3]<sup>3</sup> 4.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 145, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Il testo previgente disponeva: *Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il pretore del mandamento in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità.*

<sup>2</sup> V. art. 36, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

<sup>3</sup> I fogli degli annunci legali delle province sono stati aboliti dall'art. 31, L. 24 novembre 2000, n. 340. La pubblicazione viene effettuata nella Gazzetta Ufficiale.

<sup>4</sup> V. art. 29, Reg. UE 4 luglio 2012, n. 650 (Successioni).

### 529. Obblighi del curatore.

Il curatore [644] è tenuto a procedere all'inventario [c.p.c. 769] dell'eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal tribunale il danaro che si trova nell'eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione [531; c.p.c. 263, 782, 783]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così modificato dall'art. 144, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Il testo previgente disponeva: *Il curatore è tenuto a procedere all'inventario dell'eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal pretore il danaro che si trova nell'eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione.*

### 530. Pagamento dei debiti ereditari.

Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale [c.p.c. 782]<sup>1</sup>.

Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione [2906], il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme degli articoli 498 e seguenti [disp. att. 134 comma 2; c.p.c. 783].

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 144, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Il testo previgente disponeva: *Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del pretore.*

### 531. Inventario, amministrazione e rendimento dei conti.

Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo, che riguardano l'inventario, l'amministrazione e il rendimento di conti da parte dell'erede con beneficio d'inventario [484 ss.], sono comuni al curatore dell'eredità giacente, esclusa la limitazione della responsabilità per colpa [491].

### 532. Cessazione della curatela per accettazione dell'eredità.

Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata [470 ss., 1729].

## CAPO IX

## DELLA PETIZIONE DI EREDITÀ

**533. Nozione.**

L'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi [71, 73, 534, 535, 2652 n. 7, 2900; c.p.c. 22 n. 1].

L'azione è imprescrittibile [948, 2934], salvi gli effetti dell'usucapione rispetto ai singoli beni [1158 ss.]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> V. art. 104, commi 1, 3 e 6, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (Riforma della filiazione).

**534. Diritti dei terzi.**

L'erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo.

Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l'**erede apparente**, dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede [1153, 1189, 1147, 1396, 1415, 1445, 1729].

La disposizione del comma precedente non si applica ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici registri [815, 2683], se l'acquisto a titolo di erede [2648] e l'acquisto dall'erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede o del legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede apparente [2652 n. 7]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Si riporta l'art. 2652, comma 1, n. 7) c.c. che dispone: «Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi. Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'articolo 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti: 7) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte. Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 534, se la trascrizione della domanda è eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario».

Si riporta l'art. 2690, comma 1, n. 4) c.c. che dispone: «Domande relative ad atti soggetti a trascrizione. Devono essere trascritte, qualora si riferiscano ai diritti menzionati dall'articolo 2684: 4) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte. Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma

dell'articolo 534, se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario».

**535. Possessore di beni ereditari.**

Le disposizioni in materia di possesso si applicano anche al possessore di beni ereditari, per quanto riguarda la restituzione dei frutti, le spese, i miglioramenti e le addizioni [1147 ss.].

Il possessore in buona fede, che ha alienato pure in buona fede una cosa dell'eredità, è solo obbligato a restituire all'erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto. Se il prezzo o il corrispettivo è ancora dovuto, l'erede subentra nel diritto di conseguirlo [1153 ss., 1203 n. 5, 2038].

È possessore in buona fede colui che ha acquistato il possesso dei beni ereditari, ritenendo per errore di essere erede. La buona fede non giova se l'errore dipende da colpa grave [1147].

## CAPO X

DEI LEGITTIMARI<sup>1</sup>

<sup>1</sup> V. artt. 805-826, Codice civile del 1865.

## Sezione I

*Dei diritti riservati ai legittimari***536. Legittimari.**

Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti [540, 548, 594] nella successione sono: il coniuge [143], i figli, gli ascendenti<sup>1</sup>.

Ai figli sono equiparati gli adottivi [291, 304, 306, 324 n. 3]<sup>2</sup>.

A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi [467], la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli<sup>3 4 5 6</sup>.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 70, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi.*

<sup>2</sup> Comma così modificato dall'art. 70, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.*

<sup>3</sup> Comma così modificato dall'art. 70, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il

testo previgente disponeva: *A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali.*

<sup>4</sup> Articolo così sostituito dall'art. 172, L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente disponeva: *Le persone, a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione, sono i figli legittimi, gli ascendenti legittimi, i figli naturali e il coniuge.*

*Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.*

*A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali.*

<sup>5</sup> V. artt. 27 e 55, L. 4 maggio 1983, n. 184.

<sup>6</sup> Si riporta l'art. 46, comma 2, ultimo periodo, L. 31 maggio 1995, n. 218 (Diritto internazionale privato), che dispone: «*Nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta.*».

Si riporta l'art. 23, commi 1 e 2, lett. h), Reg. UE 4 luglio 2012, n. 650, che dispongono: «*1. La legge designata a norma dell'articolo 21 o dell'articolo 22 regola l'intera successione.*

*2. Tale legge regola in particolare: h) la quota disponibile, le quote di legittima e altre restrizioni alla libertà di disporre a causa di morte nonché gli eventuali diritti che le persone vicine al defunto possono vantare nei confronti dell'eredità o degli eredi;*

### **537. Riserva a favore dei figli<sup>1</sup>.**

Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore **lascia** un figlio solo, a questi è riservata la metà del patrimonio<sup>2</sup>.

Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli<sup>3</sup>.

[...] <sup>4</sup>5.

<sup>1</sup> Rubrica così modificata dall'art. 71, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *Riserva a favore dei figli legittimi e naturali.*

<sup>2</sup> Comma così modificato dall'art. 71, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale, a questi è riservata la metà del patrimonio.*

<sup>3</sup> Comma così modificato dall'art. 71, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali.*

<sup>4</sup> Comma **abrogato** dall'art. 71, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo

previgente disponeva: *I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali.*

<sup>5</sup> Articolo così sostituito dall'art. 173, L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente disponeva: *A favore dei figli legittimi è riservata la metà del patrimonio del genitore se questi lascia un figlio solo, e sono riservati i due terzi se i figli sono più, salvo quanto è disposto dagli articoli 541 e 542 per i casi di concorso.*

### **538. Riserva a favore degli ascendenti<sup>1</sup>.**

Se chi muore non lascia figli, ma ascendenti, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'articolo 544<sup>2</sup>.

In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Rubrica così modificata dall'art. 72, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *Riserva a favore degli ascendenti legittimi.*

<sup>2</sup> Comma così modificato dall'art. 72, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *Se chi muore non lascia figli legittimi né naturali, ma ascendenti legittimi, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'articolo 544.*

<sup>3</sup> Articolo così sostituito dall'art. 174, L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente disponeva: *Se chi muore non lascia figli legittimi ma ascendenti legittimi, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto è disposto dagli articoli 544, 545 e 546 per i casi di concorso.*

*Si applicano le disposizioni dell'art. 569.*

### **539. Riserva a favore dei figli naturali.**

[...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo **abrogato** dall'art. 175, L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente disponeva: *A favore dei figli naturali, quando la filiazione è riconosciuta o dichiarata, è riservato un terzo del patrimonio del genitore se questi lascia un solo figlio naturale, o la metà se i figli naturali sono più, salvo quanto è disposto dagli articoli 541, 542, 543, 545 e 546 per i casi di concorso.*

### **540. Riserva a favore del coniuge.**

A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli [548].

Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione

[1022] sulla casa adibita a residenza familiare [144] e di uso [1021] sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni [2648]. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli [537, 584]<sup>1,2</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così sostituito dall'art. 176, L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente disponeva: *A favore del coniuge è riservato l'usufrutto di due terzi del patrimonio dell'altro coniuge, salvo quanto è disposto dagli articoli 542, 543, 544 e 546 per i casi di concorso.*

<sup>2</sup> V. artt. 5, comma 6, 9-bis, L. 1 dicembre 1970, n. 898 (Legge sul divorzio).

### 541. Concorso di figli legittimi e naturali.

[...]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo **abrogato** dall'art. 177, L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente disponeva: *Quando, oltre ai figli legittimi, il defunto lascia figli naturali, la quota di patrimonio complessivamente riservata è di due terzi. Su tale quota ogni figlio naturale consegue metà della porzione che consegue ciascuno dei figli legittimi, purché complessivamente la quota di questi ultimi non sia inferiore al terzo del patrimonio.*

*I figli legittimi hanno facoltà di pagare in danaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali.*

### 542. Concorso di coniuge e figli.

Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge<sup>1</sup>.

Quando i figli, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, è effettuata in parti uguali [581]<sup>2</sup>.

[...]<sup>3,4</sup>.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 73, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.*

<sup>2</sup> Comma così modificato dall'art. 73, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *Quando i figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali.*

<sup>3</sup> Comma **abrogato** dall'art. 73, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *Si applica il terzo comma dell'articolo 537.*

<sup>4</sup> Articolo così sostituito dall'art. 178, L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente disponeva: *Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio legittimo, la quota di patrimonio a questo riservata è di un terzo in piena proprietà. Un altro terzo spetta in usufrutto al coniuge. La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta per una metà al figlio e per l'altra metà fa parte della disponibile.*

*Quando i figli sono più, la quota di patrimonio riservata ad essi e al coniuge è complessivamente di due terzi. Su questa quota al coniuge spetta l'usufrutto di una porzione pari al quarto del patrimonio del defunto. La residua parte della quota di riserva e la nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge sono ripartite tra i figli.*

*Se insieme col coniuge vi sono figli legittimi e figli naturali, l'ammontare complessivo della quota di riserva è di due terzi. Su questa quota al coniuge spetta l'usufrutto di una porzione pari al quarto del patrimonio del defunto. La residua parte della quota di riserva è ripartita tra i figli legittimi e i figli naturali secondo le proporzioni fissate dall'art. 541. Nelle stesse proporzioni è ripartita la nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge, ma su questa i figli legittimi hanno diritto di conseguire una parte maggiore, se ciò è necessario per integrare il minimo che loro spetta secondo la disposizione dell'art. 541.*

V. art. 1, comma 21, L. 20 maggio 2016, n. 76 (unioni civili e convivenze).

### 543. Concorso di coniuge e figli naturali.

[...]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo **abrogato** dall'art. 179, L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente disponeva: *Quando insieme col coniuge vi è soltanto un figlio naturale, al coniuge è riservato l'usufrutto di cinque dodicesimi del patrimonio del defunto.*

*Al figlio naturale sono riservate la piena proprietà di un quarto del patrimonio e la nuda proprietà di un quinto dei beni assegnati in usufrutto al coniuge. La nuda proprietà degli altri quattro quinti dei beni assegnati in usufrutto al coniuge fa parte della disposizione.*

*Quando i figli naturali sono più, al coniuge è riservato l'usufrutto di un terzo del patrimonio, e ai figli naturali la piena proprietà di un altro terzo. La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta per metà ai figli, mentre per l'altra metà fa parte della disponibile.*

### 544. Concorso di ascendenti e coniuge<sup>1</sup>.

Quando chi muore non lascia figli, ma ascendenti e il coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto<sup>2</sup>.

In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569 [582]<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Rubrica così modificata dall'art. 74, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *Concorso di ascendenti legittimi e coniuge.*

<sup>2</sup> Comma così modificato dall'art. 74, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *Quando chi muore non lascia né figli legittimi né figli naturali, ma ascendenti legittimi e il coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.*

<sup>3</sup> Articolo così sostituito dall'art. 180, L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente disponeva: *Quando chi muore non lascia né figli legittimi né figli naturali, ma ascendenti legittimi e il coniuge, a quest'ultimo è riservato l'usufrutto di cinque dodicesimi del patrimonio, e agli ascendenti la piena proprietà di un quarto del patrimonio. La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge fa parte della disponibile.*

V. art. 1, comma 21, L. 20 maggio 2016, n. 76 (unioni civili e convivenze).

## 545. - 547.

[...]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articoli **abrogati** dall'art. 181, L. 19 maggio 1975, n. 151.

L'art. 545 disponeva: *Quando vi sono ascendenti legittimi e figli naturali, la quota complessivamente riservata è della metà del patrimonio del defunto, se questi lascia un solo figlio naturale; di due terzi, se i figli sono più.*

*La quota è ripartita in modo che gli ascendenti o al solo ascendente superstite sia attribuita una porzione eguale a quella di ciascuno dei figli naturali, ma non inferiore a un sesto del patrimonio del defunto.*

L'art. 546 disponeva: *Se insieme con ascendenti legittimi e con figli naturali vi è anche il coniuge, la quota complessivamente riservata è di due terzi del patrimonio del defunto. Su questa quota al coniuge spetta l'usufrutto di una porzione pari a un terzo del patrimonio; agli ascendenti, una porzione pari al quinto del patrimonio se il figlio naturale è uno solo, e al sesto se i figli naturali sono più; la residua parte spetta ai figli naturali. La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta ai figli naturali se sono più; se il figlio naturale è uno solo, a lui ne spettano tre quinti e il resto fa parte della disponibile.*

L'art. 547 disponeva: *È in facoltà degli eredi di soddisfare le ragioni del coniuge mediante l'assicurazione di una rendita vitalizia o mediante l'assegno di frutti di beni immobili o capitali ereditari, da determinarsi di comune accordo o, in mancanza, dall'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze del caso.*

*Fino a che non sia soddisfatto delle sue ragioni, il coniuge conserva i propri diritti di usufrutto su tutti i beni ereditari.*

## 548. Riserva a favore del coniuge separato.

Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324], ai sensi del secondo comma dell'articolo 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato [157, 585].

Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato [151] ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione [456] godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto [433]. L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così sostituito dall'art. 182, L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente disponeva: *Il coniuge non ha diritto alla riserva nei casi indicati dall'art. 585.*

## 549. Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari.

Il testatore non può imporre pesi [647] o condizioni [633-634] sulla quota spettante ai legittimari [540 comma 2, 551, 692], salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro [550, 713, 733, 734].

## 550. Lascito eccedente la porzione disponibile.

Quando il testatore dispone di un usufrutto [978 ss.] o di una rendita vitalizia [1872 ss.] il cui reddito eccede quello della porzione disponibile [556], i legittimari [536], ai quali è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile [1350 n. 5, 2643 n. 5]. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualità di erede.

La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile.

Se i legittimari sono più, occorre l'accordo di tutti perché la disposizione testamentaria abbia esecuzione.

Le stesse norme si applicano anche se dell'usufrutto, della rendita o della nuda proprietà è stato disposto con donazione [769].

### **551. Legato in sostituzione di legittima.**

Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima [536, 549], egli può rinunciare al legato [649, 650] e chiedere la legittima [521, 552].

Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e *non acquista la qualità di erede* [588]. *Questa disposizione non si applica* quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere [553] il supplemento.

Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile [556]. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l'eccedenza il legato grava sulla disponibile.

### **552. Donazione e legati in conto di legittima.**

Il legittimario che rinuncia all'eredità [519 ss.], quando non si ha rappresentazione [467 ss.], può sulla disponibile ritenere le donazioni [769] o conseguire i legati [649] a lui fatti [521 comma 2]; ma quando non vi è stata espressa dispensa dall'imputazione [564], se per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni [533, 564, 724], restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l'eredità, e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest'ultimo.

## **Sezione II**

### *Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> Si riportano gli artt. 30, comma 1, lett. d) e 43, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Imposta sulle successioni e donazioni) che, rispettivamente, dispongono: «Art. 30. *Allegati alla dichiarazione. 1. Alla dichiarazione devono essere allegati: d) la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi.*

Art. 43. *Disposizioni testamentarie impugnate o modificate. 1. Nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnatte giudizialmente, nonché agli even-*

*tuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari, risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, salvo il disposto, in caso di accoglimento dell'impugnazione o di accordi sopravvenuti, dell'art. 28, comma 6, o dell'art. 42, comma 1, lettera e)».*

### **553. Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari.**

Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima [457, 565 ss.], nel concorso di legittimari [536] con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente [552, 558, 809] nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell'articolo 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati [735 comma 2].

### **554. Riduzione delle disposizioni testamentarie.**

Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota [537-548] di cui il defunto poteva disporre [556] sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima [557, 558, 2652 n. 8, 2690 n. 5].

### **555. Riduzione delle donazioni.**

Le donazioni [769], il cui valore eccede la quota [537-548] della quale il defunto poteva disporre [556], sono soggette a riduzione fino alla quota medesima [557, 559, 562, 735, 809; disp. att. 135].

Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento [1923, 2652 n. 8].

### **556. Determinazione della porzione disponibile.**

Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre [550, 554, 734, 737] si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente [disp. att. 135] i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione [562, 737], secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre [537-544].

### **557. Soggetti che possono chiedere la riduzione.**

La riduzione delle donazioni [769, 809] e delle disposizioni lesive della porzione di legittima